

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 66 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 04 SETTEMBRE 2006.**

**OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BARI - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.
373/05, CON LA QUALE IL TRIBUNALE DI TRANI HA REVOCATO IL
DECRETO INGIUNTIVO N. 2054/93 EMESSO SUL RICORSO PROPOSTO
DA BINETTI MARINO C/ IL COMUNE DI MOLFETTA.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **05 settembre 2006** al **20 settembre 2006**

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento.

PREMESSA NARRATIVA

Con delibera n. 22 del 18.01.1999 la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Giovanni Salvemini (in sostituzione del dimissionario Avv. Sabino Salvemini) per l'assistenza nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2054/1993 ad istanza del Dott. Marino Binetti, inteso ad ottenere il pagamento della somma di £.16.061.997, quale ulteriore compenso – a saldo – per le prestazioni professionali effettuate per conto del Comune di Molfetta (giusta delibera Giuntale n. 137/10.8.1989), consistenti nelle operazioni di stima dei frutti pendenti e dei danni subiti dai proprietari dei terreni invasi dallo spargimento di Apirolio lungo la careggiata della SS 16 Bis, la cui conseguenza fu l'ordinanza del Sindaco che ne vietava la raccolta;

il G.O.A. del Tribunale di Trani – Sezione Stralcio - con sentenza n. 373/06, pronunciando sulla domanda, ha revocato il ridetto decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Trani in data 15.12.1993, rigettando la relativa domanda giudiziaria e disponendo la totale compensazione delle spese ;

Con missiva del 08.06.2006, prot. n. 31405, l'Avv. Giovanni Salvemini ha comunicato a questo Ente che è stato notificato al suo domicilio l'atto con il quale il Dott. Binetti Marino ha appellato la sentenza di cui sopra, evidenziando che l'impostazione difensiva spiegata nel primo grado del giudizio, a suo parere, non può essere intaccata dalle avverse tesi e che, l'occasione del giudizio di appello è anzi propizia per proporre appello incidentale e richiedere la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo grado;

Ciò premesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di condividere la tesi del Ns. difensore resistendo all'appello proposto dal Dott. Binetti Marino dinanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n.373/05 resa dal Tribunale di Trani, confermando per la difesa dell'Ente il patrocinio all'Avv. Giovanni Salvemini;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di resistere all'appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Bari, proposto dal Dott. Binetti Marino avverso la sentenza n. 373/05 resa dal Tribunale di Trani sul giudizio civile n. 5712/93, meglio specificato in premessa, confermando il patrocinio all'Avv. Giovanni Salvemini, con studio in Molfetta, alla Via Annunziata n. 49.
- 2) di dare, altresì, mandato al prefato legale di proporre appello incidentale e richiedere la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo grado.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali), tenuto comunque conto di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 4.8.2006 n. 248..
- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito

con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.